



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO II  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Segretariato Generale  
ROMA

A Tutti i Ministeri  
ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione  
controllo Enti della Corte dei  
Conti  
via Baiamonti, 25  
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero  
dell'economia e delle finanze nei  
collegi dei revisori o sindacali  
presso gli enti e organismi  
pubblici  
LORO SEDI

Allegati: 3

OGGETTO: Enti e organismi pubblici - aggiornamento bilancio di previsione 2025. Ulteriori indicazioni sulle disposizioni di contenimento della spesa.

La recente riforma della *governance* economica dell'Unione europea<sup>1</sup> impone di perseguire la sostenibilità del debito attraverso un sentiero di riduzione dello stesso che comporta la definizione di un limite alla crescita annuale dell'aggregato di "spesa netta"<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Regolamento UE 2024/1263, regolamento UE 2024/1264 e direttiva UE 2024/1265.

<sup>2</sup> La spesa netta è definita come la spesa primaria (al netto degli interessi) delle amministrazioni pubbliche, meno le componenti cicliche legate all'andamento della disoccupazione, la spesa per programmi dell'Unione interamente finanziati da fondi europei, la spesa nazionale per il co-finanziamento di programmi europei, le misure di bilancio temporanee o una tantum e le variazioni discrezionali dal lato delle entrate.

La dimensione della spesa netta deve risultare coerente con la traiettoria di riferimento, concordata con la Commissione europea e definita in termini di tasso di variazione nominale annuale massima consentita, con obiettivi fissati per un arco temporale di medio periodo<sup>3</sup>.

Dal nuovo assetto di regole discende la necessità di un perfezionamento degli strumenti di bilancio e un rafforzamento del ruolo degli attori istituzionali, i quali sono tenuti a porre maggiore attenzione riguardo agli effetti della spesa pubblica, affinché, nel rispetto dei vincoli esistenti, sia possibile massimizzare complessivamente il valore prodotto e i risultati ottenuti.

Con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per il periodo 2025-2029, deliberato in data 27 settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, il Governo ha delineato la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle nuove regole europee.

In tale contesto, si inserisce la **legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con la quale sono state previste le misure per conseguire gli obiettivi programmatici stabiliti nel suddetto Piano, in linea con il prefissato tasso di crescita della spesa netta.

Pertanto, nel ricordare che tutti i soggetti rientranti nell’aggregato del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si ravvisa l’esigenza che gli enti e gli organismi pubblici vigilati da codeste amministrazioni adottino comportamenti coerenti con tali obiettivi e nel rispetto dei vincoli contenuti nella citata legge di bilancio 2025.

Tanto premesso, risulta essenziale che i predetti enti e organismi provvedano a ottimizzare i metodi di programmazione e di valutazione della spesa, assicurando, altresì, la

---

<sup>3</sup> La traiettoria di spesa programmata in fase di presentazione del Piano strutturale di bilancio non è modificabile, salvo eccezioni specifiche. In particolare, il Piano può essere rivisto al verificarsi di circostanze oggettive che ne impediscano l’attuazione, o in caso di insediamento di un nuovo Governo. Inoltre, sono previste due clausole di salvaguardia, una generale e una nazionale, attivabili dal Consiglio previa raccomandazione della Commissione, che consentono di deviare dal percorso della spesa primaria netta soltanto, rispettivamente, in caso di recessione economica nell’area euro ovvero di eventi eccezionali al di fuori del controllo dello Stato con effetti rilevanti sulle finanze pubbliche.

coerenza delle stime previsionali, elaborate in sede di bilancio di previsione, con le effettive capacità di spesa.

Inoltre, considerata la necessità di intervenire tempestivamente in caso di scostamento dal sentiero programmato di spesa netta, si rende necessario potenziare le procedure di controllo e di monitoraggio dell'andamento della spesa di ciascuna amministrazione, rafforzando, per dette finalità, anche il ruolo svolto dagli organi di revisione e sindacali.

In tal senso, la legge di bilancio 2025 prevede espressamente che, allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea, i rappresentanti designati dai Ministeri negli organi deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile assicurino le attività di monitoraggio della spesa e di rendicontazione delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze<sup>4</sup>. Sul punto, con successiva circolare, saranno fornite specifiche indicazioni.

In tema di razionalizzazione e contenimento della spesa, si rappresenta la necessità di tenere conto delle indicazioni riportate nelle successive schede tematiche, in cui sono richiamate anche le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.

In proposito, per quanto concerne il quadro puntuale delle **misure di contenimento vigenti**, si fa rinvio a quanto rappresentato nell'allegato quadro sinottico (Allegato 1), mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi e interpretativi delle norme stesse, si richiamano le precedenti circolari emanate in materia<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Articolo 1, comma 856, della legge 30 dicembre n. 207, prevede che *“I rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di rendicontazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.”*

<sup>5</sup> Si fa riferimento, in particolare, alle circolari RGS n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019, n. 34 del 19 dicembre 2019, n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell'11 novembre 2021, n. 23 del 19 maggio 2022, n. 42 del 7 dicembre 2022, n.15 del 7 aprile 2023, n. 29 del 3 novembre 2023, e, da ultimo, la circolare n. 16 del 9 aprile 2024. Le circolari indicate sono reperibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo:  
<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/index.html?tipologia=Circolari>

Riguardo all'ambito di applicazione soggettivo di talune norme, si fa presente che qualora la normativa di riferimento faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si dovrà tenere conto dell'elenco pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2024.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, vengono ricomprese nel citato elenco sono chiamate a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia.

In relazione a tale circostanza, è stato predisposto un **documento di riepilogo (Allegato 2) dedicato specificatamente agli enti di cui all'articolo 14 del codice civile inclusi nell'elenco ISTAT**, nel quale sono indicate le più significative disposizioni che i soggetti in questione, una volta inclusi nel predetto elenco ISTAT, devono aver cura di applicare a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento emanato dall'ISTAT.

Con la presente circolare, inoltre, viene riproposta la **scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato (Allegato 3)** che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa - **entro il 30 aprile 2025** - a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi dei revisori dei conti e sindacali all'indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa Amministrazione specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.

In proposito, appare utile evidenziare che la legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 834, dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno (a decorrere dal 2025), le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 830 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e acquisite all'erario. Tanto premesso, si segnala che la scheda in questione (Seconda sezione) contempla anche il versamento delle predette somme, da effettuare al capitolo n. 3441, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, rubricato "*Versamenti da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme derivanti dai risparmi di spesa conseguiti per effetto della riduzione del turn over in materia di assunzioni*". Per la corretta quantificazione del versamento in argomento, si fa rinvio alle indicazioni fornite con l'apposita circolare n. 8 del 2025.

Relativamente alla compilazione della succitata scheda, si ritiene opportuno rammentare, poi, che l'ente o l'organismo pubblico, tenuto a effettuare versamenti al bilancio dello Stato in virtù di norme non specificatamente elencate nella stessa scheda, avrà cura di integrare la suddetta scheda, inserendo il riferimento alle singole disposizioni nonché l'importo previsto dalle stesse, al fine di fornire completa evidenza di tutti i versamenti dovuti. A tal fine, è disponibile, in calce alla citata scheda di monitoraggio, un'apposita sezione (Terza sezione) da utilizzare ai fini delle eventuali dichiarazioni integrative inerenti alle ulteriori norme applicabili.

Si ricorda, infine, che il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, all'articolo 10, contiene alcune rilevanti novità da rispettare ai fini dell'attuazione della **riforma 1.15 - "Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*"**.

In particolare, il suddetto articolo 10, ai commi da 3 a 12, disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla *milestone* M1C1-118 della predetta riforma 1.15 che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio *accrual*, con riferimento all'esercizio 2025.

In merito, si ricorda che questa Amministrazione ha realizzato un sito *web* dedicato, disponibile all'indirizzo <https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html>, allo scopo di supportare le amministrazioni pubbliche interessate e, in generale, gli *stakeholders*, mettendo a loro disposizione le informazioni necessarie e la documentazione relativa al percorso di implementazione della contabilità *accrual*, nonché fornendo, previa registrazione, una specifica offerta formativa inerente alla riforma contabile in questione.

Al riguardo, si rende utile evidenziare che, nel predetto sito *web*, è reperibile la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024, con cui, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 del sopra menzionato articolo 10, è stato definito l'elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118 della menzionata Riforma 1.15 del PNRR.

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati, ivi compresi i rappresentanti di questo Ministero nei collegi dei revisori dei conti e sindacali, a prendere visione del sito *web* sopra cennato.

Allo scopo di facilitarne la consultazione, la presente circolare è stata articolata in apposite schede tematiche (dalla lettera A alla lettera C), che costituiscono parte integrante della stessa:

- a. **Scheda tematica A:** *Misure di contenimento della spesa;*
- b. **Scheda tematica B:** *Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;*
- c. **Scheda tematica C:** *Programmazione del personale e trattamento economico.*

Appare utile evidenziare che l'eventuale adeguamento delle impostazioni previsionali 2025 alle indicazioni fornite con la presente circolare potrà essere assicurato con apposita variazione di bilancio o rimodulazione del budget e costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmatario1

## Indice delle Schede

### **Scheda tematica A**

*Misure di contenimento della spesa*.....pag. 8

### **Scheda tematica B**

*Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni*.....pag. 12

### **Scheda tematica C**

*Programmazione del personale e trattamento economico* ..... pag. 16

## Misure di contenimento della spesa

### *i. Esclusione spese energetiche dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi*

Ai fini del computo dei limiti di spesa vigenti per gli enti e organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si ritiene utile rammentare che, con le circolari RGS n. 23 del 19 maggio 2022, n. 42 del 7 dicembre 2022 e n. 29 del 3 novembre 2023 – tenendo conto del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici in conseguenza degli scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti intervenuti nel sistema produttivo dei beni e dei servizi – è stata prevista, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'articolo 1, comma 591, della medesima legge n. 160 del 2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento degli stessi.

In particolare, l'esclusione di cui trattasi è stata operata scomutando le suddette voci di spesa sia dalla determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, sia dalla determinazione delle spese effettivamente sostenute, rispettivamente, negli anni 2022, 2023 e 2024.

Tanto premesso, considerata la complessità dello scenario internazionale e tenuto conto del livello dei prezzi applicati nella fornitura dei servizi energetici, si reputa opportuno **confermare, anche per l'esercizio 2025, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dal citato articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici**, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc..., ribadendo sempre l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in questione.

L'esclusione in parola andrà operata, come per gli esercizi precedenti, sottraendo i suddetti oneri dal computo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2025 e, al contempo, non includendo le corrispondenti voci di spesa nel calcolo del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

La determinazione delle spese di cui trattasi e la sussistenza dei presupposti della loro esclusione è demandata alla responsabilità degli amministratori e alla verifica da parte dell'organo interno di controllo.

***ii. Disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)***

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si segnala che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha introdotto alcune rilevanti novità in relazione alle misure di contenimento che gli enti e organismi interessati sono tenuti a rispettare.

In particolare, si richiamano le nuove disposizioni (articolo 1, commi 846-849) dettate in materia di tetti ai compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti e organismi pubblici, per l'attuazione delle quali potranno essere fornite indicazioni specifiche successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 846.

Altra categoria di soggetti rientranti nell'ambito applicativo delle disposizioni in argomento sono gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, ovvero quegli enti, organismi, società e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa, dove il livello di significatività è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 857).

Per tale categoria di soggetti, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 857) dispone, altresì, che i rispettivi organi di controllo, anche in forma monocratica, provvedano a effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Inoltre, ai soggetti in questione, viene estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare, i suddetti soggetti, a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per

l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati (articolo 1, comma 858).

Tanto premesso, con riferimento all'applicazione delle norme sopra richiamate, potranno essere fornite indicazioni successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal menzionato comma 857.

Infine, si segnala che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 859) prevede che i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche svolgano ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, per i suddetti revisori dei conti.

***iii. Enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103***

In materia di contenimento dei costi, deve segnalarsi la novità normativa introdotta dall'articolo 31 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “*Disposizioni in materia di lavoro*”, in vigore dal 12 gennaio 2025, con riferimento agli enti previdenziali di diritto privato.

Più segnatamente, tale disposizione, rubricata “*Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*”, al comma 1, prevede che “*Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti le riunioni degli organi statutarî degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*”.

Inoltre il successivo comma 2 del citato articolo 31, prevede che, “*Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi*

*statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.*

Alla luce della suesposta novella, si ritiene necessario che gli enti interessati avviino tempestivamente le procedure orientate alla modificazione dei rispettivi statuti, in ossequio ai criteri legislativamente stabiliti, al fine di poter sottoporre, entro i termini previsti dalla norma, la relativa delibera ai Ministeri vigilanti. A tal specifico proposito, si invitano i rappresentanti di questo Ministero negli organi di controllo interno degli anzidetti enti a vigilare sul puntuale rispetto del nuovo dettato normativo in rassegna.

## Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni

Per quanto attiene alla materia dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario ricordare che, tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, vi è la *Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*.

Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla predetta Riforma n. 1.11, si ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare:

- a) la circolare RGS n. 29 del 3 novembre 2023, con la quale è stata sottolineata la necessità della puntuale osservanza delle istruzioni diramate con la circolare RGS n. 17 del 7 aprile 2022, in merito agli adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi 858-872) e successive modificazioni;
- b) la circolare RGS n. 16 del 9 aprile 2024, che ha richiamato l'attenzione dei collegi dei revisori e sindacali sulle indicazioni contenute nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, co-firmata dal Ragioniere Generale dello Stato e dal Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono state fornite istruzioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*".

Giova, altresì, ricordare che l'articolo 40 (*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni*) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, concernente "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto nuove norme in materia, anche a seguito della revisione del PNRR che, con riferimento alla richiamata Riforma n. 1.11, ha comportato l'inserimento dell'obiettivo intermedio M1C1-72-*bis*.

In particolare, si evidenzia che, con il comma 3 dell'articolo 40 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, è stato previsto l'inserimento, all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, dei commi 867-*bis* e 870-*bis*, relativi, rispettivamente:

- a) alla comunicazione, entro il mese successivo a ciascun trimestre, mediante la Piattaforma dei crediti commerciali-PCC, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge n. 196 del 2009, dell'ammontare complessivo dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio;
- b) alla pubblicazione trimestrale, per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, del predetto ammontare dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio nel sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre, si segnala, in particolare, la circolare RGS n. 25 del 15 maggio 2024 – avente a oggetto “*Enti e organismi pubblici - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni*” – la quale ha svolto, tra l'altro, la ricognizione del quadro normativo in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e ha fornito istruzioni relativamente: ai profili soggettivi afferenti alla registrazione sulla PCC; al programma dei pagamenti; alle attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Da ultimo, si richiamano le istruzioni fornite con la circolare RGS n. 36 dell'8 novembre 2024, recante “*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.*”.

#### Piano annuale dei flussi di cassa

Si fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, stabilisce, tra l'altro, che:

- a) al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-*bis* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (comma 1);
- b) il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1 (comma 2).

In proposito, si evidenzia che, in attuazione alla norma sopra richiamata, con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 46 del 14 febbraio 2025, sono stati adottati i modelli del piano annuale dei flussi di cassa che le predette amministrazioni, in coerenza con i relativi sistemi contabili, sono tenute a predisporre.

I modelli in questione, corredati di una nota tecnica, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione "*Tempi di pagamento e debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni*" della *homepage*, e sono consultabili al seguente indirizzo web: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/tempi\\_di\\_pagamento\\_e\\_debiti\\_commerciali\\_delle\\_pubbliche\\_amministrazioni/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/tempi_di_pagamento_e_debiti_commerciali_delle_pubbliche_amministrazioni/index.html)

Nello specifico, per quanto di interesse degli enti e organismi pubblici non territoriali, si precisa che il piano annuale dei flussi di cassa di cui all'articolo 6, comma 1, del ricordato decreto-legge n. 155 del 2024, deve essere redatto sulla base dei modelli contenuti negli allegati 3 e 4 della sopra citata determina, concernenti, rispettivamente:

- a) il modello per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano la contabilità finanziaria, a esclusione degli enti territoriali e dei loro enti strumentali (ALLEGATO 3);
- b) il modello per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano la contabilità economico-patrimoniale, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, a esclusione degli enti strumentali degli enti territoriali (ALLEGATO 4).

Si segnala, in merito, l'esigenza di porre attenzione sulla corretta compilazione dei modelli di cui trattasi, avendo cura di tenere conto delle istruzioni contenute nelle rispettive note tecniche, fornite a corredo dei medesimi modelli.

Segnatamente ai compiti dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, si rappresenta che il competente collegio dei revisori dei conti o sindacale - il quale è tenuto a verificare che sia predisposto il piano annuale dei flussi di cassa - dovrà svolgere la suddetta verifica, successivamente all'adozione del piano in questione, nell'ambito della programmazione delle ordinarie attività di vigilanza e controllo, in concomitanza con altri adempimenti ovvero in occasione delle verifiche periodiche di cassa.

A tal proposito, non sembra superfluo ricordare che pure gli esiti dell'attività in rassegna deve trovare puntuale descrizione all'interno della ordinaria verbalizzazione delle riunioni dell'organo di controllo.

Tutto quanto sopra illustrato, in via generale, ferma restando la necessità che gli enti e organismi pubblici provvedano a eseguire i pagamenti delle transazioni commerciali nel più rigoroso rispetto dei termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, garantendo, altresì, l'aggiornamento dei dati e la corretta implementazione delle informazioni nel sistema PCC, si richiama l'attenzione sull'importanza dell'attività di accertamento che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, è tenuto a espletare nello specifico contesto delle verifiche in ordine al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali nonché ai relativi adempimenti di monitoraggio.

I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione e sindacali vigileranno sulla corretta applicazione, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

## Programmazione del personale e trattamento economico

### i. Turn over per l'anno 2025

L'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, prevede che “*Al fine di completare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834*”.

In particolare, per le suddette amministrazioni è prevista, per l'annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione del *turn over* o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.

Tali amministrazioni, per effetto della predetta riduzione, provvedono ad adeguare, in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (quale sezione del P.I.A.O.), qualora siano tenute alla redazione del Piano, o secondo i rispettivi ordinamenti, i propri organici alle minori facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 833).

Il comma 832 consente, per le finalità ivi indicate, di incrementare i fondi relativi all'anno 2025 per il trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 823 a 830 attraverso l'utilizzo dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over* (asseverati dagli organi di controllo). I predetti risparmi, in quanto permanenti, consentono di incrementare stabilmente di pari importo anche i fondi relativi agli anni successivi al 2025. La facoltà di cui al citato comma 832 può essere esercitata nel limite di un importo non superiore al 10 per cento del valore dei suddetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti. Le amministrazioni destinatarie delle norme di cui ai commi da 822 a 830, soggette ai limiti di cui al

richiamato articolo 23, comma 2 e che ordinariamente sono sottoposte al regime del *turn over*, possono applicare il comma 832 tenendo conto anche degli ulteriori risparmi strutturali maturati successivamente all'anno 2025 a seguito di ulteriore riduzione delle assunzioni rispetto alle facoltà concesse dal *turn over*. Tali risparmi consentono un ulteriore incremento a regime delle risorse del fondo a decorrere dall'annualità in cui si determinano gli ulteriori risparmi. Le restanti amministrazioni, parimenti soggette al citato articolo 23, comma 2, possono applicare il comma 832 solo con riferimento all'anno in cui, per effetto dei predetti commi da 822 a 830, siano assoggettate alla disciplina del *turn over*.

Le predette amministrazioni, ai sensi del comma 834, provvedono a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari alle somme corrispondenti ai risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati commi da 823 a 830.

Infine, si segnala che il comma 165 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2025 consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle norme sopra richiamate, si rinvia alle indicazioni operative contenute nella circolare n. 8 del 2025.

**ii. Nuovo regime finanziario delle procedure di mobilità. Proroga delle facoltà assunzionali**

I commi 126 e 127 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) hanno novellato il previgente regime finanziario della mobilità volontaria, contenuto nell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedendo che, per le procedure di mobilità attivate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai relativi oneri si provveda a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione ricevente disponibili a legislazione vigente. A differenza, dunque, del regime previgente, per gli enti pubblici soggetti alla disciplina del *turn over* i risparmi derivanti dalle cessazioni del personale di ruolo intervenute a seguito di processi di mobilità attivati dal 1° gennaio 2025 concorrono utilmente alla formazione dei *budget* assunzionali.

Al fine di garantire la corretta gestione delle procedure di mobilità, si rammenta l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2023, recante "Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale".

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, dispone che le facoltà assunzionali pregresse all'anno 2025 (sia relative al *turn over*, che afferenti a speciali disposizioni di legge) devono essere esercitate entro e non oltre 31 dicembre 2025, essendo tale termine non ulteriormente prorogabile.

Inoltre, il medesimo articolo 1, comma 1, novellando l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha modificato il regime autorizzatorio contemplato dal richiamato articolo 35, comma 4, stabilendo che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 35, comma 4, hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate.

### **iii. Triennio contrattuale 2022-2024**

In via preliminare, si rappresenta che gli enti e organismi pubblici cui non si applica il CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, dovranno appostare nei rispettivi bilanci di previsione, anche per l'anno 2025, gli accantonamenti relativi agli incrementi retributivi previsti a regime sulla base di quanto indicato nei documenti di finanza pubblica. Tali accantonamenti vanno, quindi, determinati applicando la percentuale di incremento del 5,78 per cento, prevista a regime per il predetto triennio, al monte salari 2021 (calcolato sulla base delle unità di personale e della retribuzione annua media come risultanti dal Conto Annuale 2021), maggiorato degli oneri riflessi e rivalutato nella misura del 3,78 per cento per il triennio contrattuale 2019-2021 e sottraendo, dall'importo così determinato, il valore complessivo annuo dell'IVC ordinaria in pagamento dal mese di luglio 2022 e ancora in godimento nonché del relativo incremento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

### **iv. Triennio contrattuale 2025-2027**

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), in materia di personale contrattualizzato, ha introdotto le seguenti innovazioni:

- a) l'articolo 1, comma 128, relativamente al triennio contrattuale 2025-2027, ha stabilito che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025 (cui corrisponde un incremento dell'1,8 per cento), in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) l'articolo 1, comma 129, ha stabilito che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 128, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tanto premesso, nelle more della stipulazione dei CCNL concernenti il triennio contrattuale 2025-2027, ai fini dei relativi accantonamenti nei rispettivi bilanci per l'anno 2025, i predetti enti e organismi pubblici destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 129, della legge di bilancio 2025 applicano prudenzialmente la predetta percentuale di incremento per l'anno 2025, pari all'1,8 per cento, al monte salari 2021 (calcolato sulla base delle unità di

personale e della retribuzione annua media come risultanti dal Conto Annuale 2021), maggiorato degli oneri riflessi e rivalutato nella misura del 3,78 per cento per il triennio contrattuale 2019-2021 e del 5,78 per cento per il triennio 2022-2024 e sottraendo, dall'importo così determinato, il valore complessivo annuo dell'IVC 2025 da erogare nel medesimo anno ai sensi del citato articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2025.

Con riferimento alla determinazione dell'importo da erogare per la predetta IVC 2025, si fa presente che, per il personale delle amministrazioni cui si applica il CCNL Comparto Funzioni Centrali, tale importo va calcolato sulla base dello stipendio tabellare previsto dal vigente CCNL triennio 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, mentre, per il personale delle amministrazioni i cui rinnovi contrattuali relativi a tale triennio non si sono ancora conclusi, il valore dell'IVC 2025 va calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL e si aggiunge a quello relativo all'IVC ordinaria in pagamento dal mese di luglio 2022 e ancora in godimento e al relativo incremento di cui al richiamato articolo 1, comma 28, della legge n. 213 del 2023.

In merito al personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori universitari), si rappresenta che la percentuale di incremento, con decorrenza 1° gennaio 2024, definita dall'ISTAT, pari al 4,80 per cento, è stata recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024 (G.U. n. 200 del 27 agosto 2024), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre, per lo stesso personale non contrattualizzato, con riferimento all'aggiornamento annuale relativo al 2025, nel segnalare che l'ISTAT in data 26 marzo 2025 ha comunicato la percentuale di incremento riferita al medesimo anno, si fa presente che, ai fini dell'accantonamento da effettuare per i relativi oneri, occorre attendere l'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adeguamento del trattamento economico ai sensi del citato articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

#### **v. *Trattamento economico accessorio***

In materia di trattamento economico accessorio, l'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre, n. 207 (legge di bilancio 2025), al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri stabiliti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, nei limiti, per le amministrazioni statali, di una spesa complessiva, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2021.

L'eventuale incremento delle predette risorse per le amministrazioni non statali è a valere sui propri bilanci, nei limiti della medesima percentuale e con i criteri stabiliti dalla predetta contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024.

Infine, l'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 dispone che, ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di *welfare* integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.